

REPUBBLICA ITALIANA Sent. N. 72/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

in composizione monocratica nella persona del Consigliere Antonietta Bussi
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 25897 del registro di segreteria, proposto dal sig. M. F., nato a Omissis (Omissis) l'Omissis, c.f. Omissis, rappresentato e difeso dall'avv. Enrico PINTUS (c.f. PNTNRC71R07F977Q - pec: enrico.pintus@legalmail.it) e dall'avv. Pietro CASU (c.f. CSAPTR89L03I452G - pec: notificazioni@pec.pietrocasu.com), con elezione di domicilio fisico presso lo studio degli stessi, sito in Sassari, nella via Stintino n. 2, e digitale presso la casella *pec* sopra indicata, il tutto giusta procura speciale agli atti.

CONTRO

- I.N.P.S. (ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Roma, Via Ciriaco il Grande, n. 21, rappresentato e difeso dall'avv. Stefania Sotgia, dall'avv. Marina Olla e dall'avv. Alessandro Doa, domiciliati come in atti;

Visto il ricorso depositato il 30 gennaio 2023;

esaminati gli atti e i documenti di causa;

uditi, nella pubblica udienza del 6 marzo 2024, dopo la relazione del giudice,

l'avv. Sara Merella, per delega dell'avv. Enrico Pintus e dell'avv. Pietro

Casu, per il ricorrente, nonché l'avv. Stefana Sotgia, nell'interesse dell'INPS.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Con atto depositato presso la segreteria della Sezione in data 30 gennaio 2023, il ricorrente, in qualità di ex appartenente all'Arma dei Carabinieri e titolare di trattamento di quiescenza ordinario diretto a decorrere dal 01.07.2005, ha chiesto che l'INPS fosse condannato alla riliquidazione della propria prestazione, maggiorata di interessi e rivalutazione, a seguito dell'attribuzione della pensione privilegiata, disposta con decreto dirigenziale del Ministero della Difesa n. 1099 del 16.11.2017. Ha altresì domandato che fossero riconosciuti i danni patiti per le condotte inadempienti dell'Istituto, come descritte in atti.

A sostegno della propria istanza, ha addotto che sebbene avesse conseguito il suddetto beneficio, in esito all'accertamento delle infermità da cui era affetto, da parte della C.M.O. di Cagliari, con verbale n. 162288 del 04.07.2017, contratte in dipendenza da causa di servizio, con ascrizione all'8° categoria tabellare di cui al d.P.R. 915 del 1978, l'Istituto, al quale era stato trasmesso il provvedimento, con nota 01144412 del 16.11.2017, era rimasto immotivatamente inerte.

L'interessato aveva, pertanto, più volte sollecitato l'erogazione di quanto spettante, come risulta dalla corrispondenza intercorsa con l'Ente.

L'INPS si è costituito in giudizio in data 11 settembre 2023, rappresentando che gli uffici amministrativi avevano provveduto alla riliquidazione della prestazione pensionistica, in applicazione del

surrichiamato decreto n. 1099 del 2017, con indicazione degli importi da corrispondere con la rata di novembre 2023. Ha, quindi, concluso perché sia dichiarata cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese.

All'udienza del 22 settembre 2023, è stato disposto un rinvio, onde consentire la verifica dell'effettivo pagamento.

All'udienza del 6 marzo 2024, l'avv. Merella, per il ricorrente, ha chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere, insistendo per il riconoscimento degli oneri legali, mentre l'avv. Sotgia, per l'INPS, nel confermare le posizioni in atti, ha ribadito che, ai fini delle spese, il provvedimento è stato eseguito una volta inviato dall'Amministrazione.

Considerato che, in pendenza del giudizio, si è verificato un mutamento della situazione originaria, da cui era insorta la controversia, questo giudice non può che prenderne atto e dichiarare la cessazione della materia del contendere, come concordemente richiesto dalle parti, per essersi dato seguito alla pretesa avanzata con il ricorso.

Quanto ai compensi di lite, deve osservarsi come l'INPS si è determinato ad adottare i dovuti atti di riliquidazione solo dopo l'avvio dell'azione davanti a questa Corte, nonostante l'interessato ne avesse fatto più volte richiesta. Pertanto, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, considerata la fondatezza dell'iniziale prospettazione del ricorrente, l'Istituto deve essere condannato al rimborso delle spese legali, in suo favore, nella misura indicata nel dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, in

composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Condanna l'INPS al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di assistenza legale che si liquidano in euro 2.000,00.

Per il deposito della sentenza è fissato il termine di sessanta giorni dalla data dell'udienza.

Così deciso in Cagliari, nell'udienza del 6 marzo 2024.

Il Giudice monocratico

Antonietta Bussi

(f.to digitalmente)

Depositata in segreteria il 26/04/2024

Il Dirigente

Paolo Carrus

(f.to digitalmente)